In data 6 febbraio 2009, presso la sede del FALEA Edilcassa Artigiana, via Calamandrei,129 in Arezzo

Tra

La CNA Costruzioni rappresentata dal Sig. Maurizio Baldi La ANAEPA Confartigianato rappresentata dai Sigg. Roberto Schinco e Simone Verdelli

e

Il Sindacato provinciale Fillea - Cgil, rappresentato dal Sig. Andrea Bertelli

Il Sindacato provinciale Filca - Cisl, rappresentato dal Sig. Gilberto Pittarello

Il Sindacato provinciale Feneal – Uil, rappresentato dal Sig. Giuseppe Siniscalchi

Premesso che:

- con l'accordo nazionale del 18 giugno 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Industria);

- con l'accordo nazionale del 24 giugno 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Cooperative);

- con l'accordo nazionale del 1 Luglio 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini;

- con l'accordo nazionale del 23 Luglio 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini (Artigiani);

le parti hanno istituito una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti riconoscendo, con effetto dal 1 gennaio 2009, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per motivi meteorologici, la possibilità di beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (GIGO), le cui modalità di attivazione sono specificate negli allegati n. 33 dell'accordo 18 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 24 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 1 luglio 2008 e n. 29 dell'accordo 23 luglio 2008; - con l'accordo nazionale 4 dicembre 2008 è stato concordato di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali;

Considerato

Che con la comunicazione del 17 dicembre 2008 la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi ed ha fornito importanti chiarimenti operativi per l'attuazione della disciplina;

tutto ciò premesso e considerato

le parti convengono di dare seguito a quanto previsto dagli accordi nazionali citati in premessa, allegati lettere A, B, C e D alla presente intesa, e di attivare, con effetto dal 1 gennaio 2009, il trattamento CIGO a favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteorologici, rimandando alle indicazioni previste dagli allegati n. 33 dell'accordo 18 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 24 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 1 luglio 2008 e n. 29 dell'accordo 23 luglio 2008 sopra richiamati ed ai chiarimenti CNCE per l'attuazione di quanto sopra con le seguenti modalità di contribuzione:

- Il contributo, pari allo 0,30%, da calcolarsi solo sul monte salari degli operai apprendisti, versato dalle imprese che applicano il conl Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Industria), il conl per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Cooperative) e il conl per gli addetti delle

di di piccole e medie industrie edili ed affini, confluirà in un unico fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile (Fondo ClGO industria-cooperative-piccole e medie imprese). Il fondo servirà a finanziare le prestazioni ClGO per gli operai apprendisti dipendenti di imprese che applicano il cenl industria, il cenl cooperative e il cenl piccole e medie industrie con le modalità definite dagli stessi eccennll.

- Il contributo, pari allo 1,00%, da calcolarsi solamente sul monte salari degli operai apprendisti, versato dalle imprese che applicano il cenl per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini (Artigiani), confluirà in un fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile (fondo CIGO imprese Artigiane). Il fondo servirà a finanziare le prestazioni CIGO per gli operai apprendisti dipendenti di imprese che applicano il cenl artigianato con le modalità definite dal cenl stesso.

Il contributo a carico delle aziende con alle dipendenze operai apprendisti decorre dal 1.01.2009.

La domanda di rimborso alla Cassa Edile della prestazione anticipata al lavoratore sarà effettuata dalle imprese per mezzo dello stampato che viene allegato, lettera E, al verbale in oggetto.

Per aver diritto al rimborso l'azienda dovrà inoltre inviare alla Cassa la seguente documentazione:

- copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo corrisposto.

- copia dell'autorizzazione INPS per analogo intervento a favore del personale operaio; Tale autorizzazione non necessita in caso di imprese con alle dipendenze solo operai apprendisti.

La documentazione dovrà essere inviata secondo quanto stabilito dai eccennll.

La gestione operativa del fondo, nonché le decisioni in materia di autorizzazioni al rimborso CIGO da parte della Cassa Edile sono affidate, previa istruzione della pratica a cura della Cassa, all'Ufficio di Presidenza il quale è preposto ad attivarsi nei modi ritenuti più idonei al fine di verificare la sussistenza delle condizioni dichiarate dall'azienda.

Qualora le risorse derivanti dalle rispettive contribuzioni di cui sopra non risultino sufficienti al pagamento delle prestazioni, le parti si incontreranno per stabilire disposizioni diverse in merito all'alimentazione dei fondi costituiti presso la Cassa e/o al rimborso alle imprese.

Il presente accordo sarà inviato alle parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dai ecceennll sopra richiamati.

CNA Costruzioni

ANAEPA Confartigianato

FILLEA-CGII

FILCA-CISE

FENEAL HIL

In data 5 febbraio 2009, presso la sede dell'Associazione Industriali della provincia di Arezzo, in Arezzo via Roma n. 2

Tra

La Sezione Costruttori Edili di Confindustria Arezzo, rappresentata dal presidente, Ing. Giuseppe Fabozzi

Il Sindacato provinciale Fillea - Cgil, rappresentato dal Sig. Andrea Bertelli

Il Sindacato provinciale Filca - Cisl, rappresentato dal Sig. Gilberto Pittarello

Il Sindacato provinciale Feneal - Uil, rappresentato dal Sig. Giuseppe Siniscalchi

Premesso che:

- con l'accordo nazionale del 18 giugno 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Industria);

- con l'accordo nazionale del 24 giugno 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Cooperative);

- con l'accordo nazionale del 1 Luglio 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini;

- con l'accordo nazionale del 23 Luglio 2008, di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini (Artigiani);

le parti hanno istituito una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti riconoscendo, con effetto dal 1 gennaio 2009, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per motivi meteorologici, la possibilità di beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (GIGO), le cui modalità di attivazione sono specificate negli allegati n. 33 dell'accordo 18 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 24 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 1 luglio 2008 e n. 29 dell'accordo 23 luglio 2008; - con l'accordo nazionale 4 dicembre 2008 è stato concordato di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali;

Considerato

Che con la comunicazione del 17 dicembre 2008 la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi ed ha fornito importanti chiarimenti operativi per l'attuazione della disciplina;

tutto ciò premesso e considerato

le parti convengono di dare seguito a quanto previsto dagli accordi nazionali citati in premessa, allegati lettere A, B, C e D alla presente intesa, e di attivare, con effetto dal 1 gennaio 2009, il trattamento CIGO a favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteorologici, rimandando alle indicazioni previste dagli allegati n. 33 dell'accordo 18 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 24 giugno 2008, n. 32 dell'accordo 1 luglio 2008 e n. 29 dell'accordo 23 luglio 2008 sopra richiamati ed ai chiarimenti CNCE per l'attuazione di quanto sopra con le seguenti modalità di contribuzione:

- Il contributo, pari allo 9.30%, da calcolarsi solo sul monte salari degli operai apprendisti, versato dalle imprese che applicano il cenl Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Industria). il cenl per i dipendenti delle imprese Edili ed affini (Cooperative) e il cenl per gli addetti delle 1.70

piccole e medie industrie edili ed affini, confluirà in un unico fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile (Fondo CIGO industria-cooperative-piccole e medie imprese). Il fondo servirà a finanziare le prestazioni CIGO per gli operai apprendisti dipendenti di imprese che applicano il conl industria, il conl cooperative e il conl piccole e medie industrie con le modalità definite dagli stessi ecconnll.

- Il contributo, pari allo 1,00%, da calcolarsi solamente sul monte salari degli operai apprendisti, versato dalle imprese che applicano il cenl per gli addetti delle piccole e medie imprese edili ed affini (Artigiani), confluirà in un fondo appositamente costituito presso la Cassa Edile (fondo CIGO imprese Artigiane). Il fondo servirà a finanziare le prestazioni CIGO per gli operai apprendisti dipendenti di imprese che applicano il cenl artigianato con le modalità definite dal cenl stesso.

Il contributo a carico delle aziende con alle dipendenze operai apprendisti decorre dal 1.01.2009.

La domanda di rimborso alla Cassa Edile della prestazione anticipata al lavoratore sarà effettuata dalle imprese per mezzo dello stampato che viene allegato, lettera E. al verbale in oggetto. Per aver diritto al rimborso l'azienda dovrà inoltre inviare alla Cassa la seguente documentazione:

- copia della busta paga del lavoratore apprendista attestante l'anticipo corrisposto.
- copia dell'autorizzazione INPS per analogo intervento a favore del personale operaio; Tale autorizzazione non necessita in caso di imprese con alle dipendenze solo operai apprendisti.

La documentazione dovrà essere inviata secondo quanto stabilito dai cecennll.

La gestione operativa del fondo, nonché le decisioni in materia di autorizzazioni al rimborso CIGO da parte della Cassa Edile sono affidate, previa istruzione della pratica a cura della Cassa, all'Ufficio di Presidenza il quale è preposto ad attivarsi nei modi ritenuti più idonei al fine di verificare la sussistenza delle condizioni dichiarate dall'azienda.

Qualora le risorse derivanti dalle rispettive contribuzioni di cui sopra non risultino sufficienti al pagamento delle prestazioni, le parti si incontreranno per stabilire disposizioni diverse in merito all'alimentazione dei fondi costituiti presso la Cassa e/o al rimborso alle imprese.

Il presente accordo sarà inviato alle parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dai eccennll sopra richiamati.

`FILLEA-CGII

EEXIE A AIII